

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

COMMISSIONI 2^a e 4^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

4^a (Difesa)

4° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 1983

Presidenza del Presidente della 4^a Commissione permanente LEPRE

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Affidamento in prova del condannato militare » (1060-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

| | |
|--|-----------------|
| PRESIDENTE | Pag. 41, 43, 44 |
| DI LEMBO (DC), relatore alle Commissioni | 42, 43, 44 |
| FILETTI (MSI-DN) | 42 |
| SCOVACRICCHI, sottosegretario di Stato per la difesa | 43, 47 |

I lavori hanno inizio alle ore 16,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Affidamento in prova del condannato militare » (1060-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Affidamento in prova del condannato militare », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione sospesa il 16 febbraio scorso.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Ricordo agli onorevoli senatori che nel corso della precedente seduta le Commissioni hanno proceduto alla costituzione di un Comitato per la riconsiderazione strettamente tecnica del testo in esame. Tale Comitato ha concluso i lavori predisponendo alcuni emendamenti a parti del disegno di legge modificate dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1, corrispondente al primo e al secondo comma dell'articolo 1 del testo del Senato, nel testo completamente modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

*(Affidamento in prova
del condannato militare).*

Il condannato militare può essere affidato in prova ad un comando o ente militare per un periodo uguale a quello della pena da scontare se questa non superi i tre anni di reclusione e non è stata inflitta una misura di sicurezza detentiva.

L'affidamento in prova è escluso:

per i reati militari non colposi previsti dai capi I e II del titolo I del libro II del codice penale militare di pace, fatta eccezione per quelli previsti dagli articoli 79, 81, 82, 83, 91 e 94;

per i reati militari previsti dagli articoli 174, 175, terzo comma, 178, limitatamente alla rivolta, e 179 del codice penale militare di pace;

per i reati commessi a fine di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale;

quando il condannato militare è stato in precedenza condannato per rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o per reati commessi a fine di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale.

A questo articolo è stato presentato da parte del Comitato tecnico un emendamento tendente a sostituire interamente il primo comma con il seguente: « Allorchè alla pena inflitta dall'autorità giudiziaria militare per un periodo non superiore a tre anni non segua una misura di sicurezza detentiva, il condannato militare può essere affidato in prova, fuori dello stabilimento militare di pena, per un periodo uguale a quello della pena da scontare, ad un comando o ente militare, se ha ancora obblighi di servizio militare, e direttamente al servizio sociale, se è stato collocato in congedo ».

D I L E M B O , *relatore alle Commissioni.* Desidero soltanto chiarire che il nuovo comma proposto, sostitutivo del primo comma dell'articolo 1 approvato dalla Camera dei deputati, tende a ripristinare — in realtà — il testo già approvato dal Senato aggiungendovi alla fine, per ulteriore precisione, le parole: « se ha ancora obblighi di servizio militare, e direttamente al servizio sociale, se è stato collocato in congedo ».

F I L E T T I . Concordo pienamente sulle modifiche apportate dal Comitato al testo del primo comma dell'articolo 1 per quanto riguarda la sostanza; da un punto di vista formale suggerirei, invece, di rivedere ancora la formulazione di tale comma al solo scopo di evitare che esso inizi con la parola: « Allorchè », che, da un punto di vista linguistico, non mi sembra elegante.

Pertanto, a mio avviso, la nuova formulazione potrebbe essere la seguente: « Il militare condannato dall'autorità giudiziaria militare a pena detentiva non superiore a tre anni non seguita da misura di sicurezza detentiva può essere affidato in prova, fuori dallo stabilimento militare di pena, per un periodo uguale a quello della pena da scontare, ad un comando o ente militare, se ha ancora obblighi di servizio militare, e direttamente al servizio sociale se è stato collocato in congedo ».

DI LEMBO, *relatore alle Commissioni*. Ritengo che il suggerimento del senatore Filetti possa essere accolto per consentire una migliore stesura del comma in oggetto. Tuttavia, ripeto, la formulazione proposta dal Comitato tecnico riproponeva il testo originariamente approvato dal Senato.

SCOVACRICCHI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, concordo con la formulazione del primo comma così come risulta a seguito del suggerimento del senatore Filetti e desidero, a mia volta, suggerire che, dopo le parole finali del comma: « collocato in congedo », siano aggiunte le altre: « fatta comunque salva la disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 3 ».

DI LEMBO, *relatore alle Commissioni*. Concordo con la proposta del rappresentante del Governo: soltanto, suggerirei che il periodo da aggiungere venisse posto dopo la parola: « congedo », seguita dal punto, come periodo autonomo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal Comitato tecnico al primo comma dell'articolo 1 del testo modificato dalla Camera dei deputati che, a seguito dei suggerimenti del senatore Filetti, del senatore Di Lembo e del rappresentante del Governo, risulta così formulato: « Il militare condannato dall'autorità giudiziaria militare a pena detentiva non superiore a tre anni non seguita da misura di sicurezza detentiva può essere affidato in prova, fuori dallo stabilimento militare di pena, per un periodo uguale a quello della pena da scontare, ad un comando o ente militare, se ha ancora obblighi di servizio militare, e direttamente al servizio sociale se è stato collocato in congedo. È fatta comunque salva la disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 3 ».

È approvato.

Metto ai voti il secondo comma dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel suo insieme, con le modifiche accolte.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati, corrispondente al terzo, quarto, quinto, sesto, settimo ed ottavo comma dell'articolo 1 approvato dal Senato:

Art. 2.

(Prescrizioni per l'affidamento in prova del condannato militare).

Il provvedimento, di cui al precedente articolo 1, è adottato sulla base dei risultati dell'osservazione della personalità, condotta per almeno tre mesi nello stabilimento militare di pena, nei casi in cui può presumersi che la vita nella comunità militare sia sufficiente per la rieducazione del reo e per prevenire il pericolo che egli compia altri reati.

All'atto dell'affidamento è redatto verbale in cui sono indicate le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire.

Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate.

Il comando o ente militare riferisce ogni tre mesi al giudice militare di sorveglianza sul comportamento del soggetto e propone, se del caso, la modifica delle prescrizioni.

L'affidamento è revocato se il condannato tiene un comportamento contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, tale da essere incompatibile con la prosecuzione della prova.

L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena ed ogni altro effetto penale.

Al primo ed al secondo comma di tale articolo, corrispondenti — preciso — al terzo ed al quarto comma dell'articolo 1 da noi approvato, il Comitato tecnico propone di sostituire i seguenti:

« Il provvedimento, di cui al precedente articolo 1, è adottato sulla base dei risultati dell'osservazione della personalità, con-

COMMISSIONI RIUNITE

4° RESOCONTO STEN. (22 febbraio 1983)

dotta per almeno tre mesi nello stabilimento militare di pena, qualora possa presumersi che la vita nella comunità militare o le sole prescrizioni, nei casi di affidamento ad un ufficio o ente pubblico o al servizio sociale, siano sufficienti per la rieducazione del reo e per prevenire il pericolo che egli compia altri reati.

All'atto dell'affidamento è redatto verbale in cui sono indicate le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 ».

D I L E M B O, *relatore alle Commissioni*. Originariamente si parlava di osservazione della personalità condotta per almeno tre mesi nello stabilimento militare di pena e non si prevedevano i casi di affidamento ad ufficio o ente pubblico o al servizio sociale. Il Comitato tecnico ha voluto rendere questa parte dell'articolato più precisa, stabilendo che le prescrizioni non sono solo quelle dello stabilimento militare di pena, ma possono anche essere quelle di un ufficio o ente pubblico o del servizio sociale nei casi di affidamento a questi ultimi. Ecco perchè ritengo che non si possa parlare, come suggerito da qualcuno, di prescrizioni con riferimento al comma successivo perchè, dal testo della Camera, sembrerebbe che l'affidamento possa esservi solo nei casi di osservazione condotta presso un istituto di pena o solo nei casi di affidamento ad un istituto militare. La nostra formulazione, invece, sarebbe più ampia e più precisa e, d'altra parte, non modificherebbe sostanzialmente il testo approvato dalla Camera: tenderebbe solo ad includervi tutte le ipotesi possibili.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti gli emendamenti sostitutivi proposti dal Comitato tecnico al primo e al secondo comma dell'articolo 2 del testo modificato dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

Il terzo comma dell'articolo 2, corrispondente al quinto comma dell'articolo 1 del testo del Senato, non è stato modificato. Invece, per ciò che concerne il quarto ed il quinto comma di tale articolo, corrispondenti al sesto e al settimo comma del testo da noi approvato, il Comitato tecnico propone di sostituirli come segue:

« Il comando o ente militare, l'ufficio o ente pubblico o il servizio sociale riferiscono ogni tre mesi al giudice militare di sorveglianza sul comportamento del soggetto e propongono, se del caso, la modifica delle prescrizioni.

L'affidamento può essere revocato se il condannato tiene un comportamento contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, tale da essere incompatibile con la prosecuzione della prova ».

D I L E M B O, *relatore alle Commissioni*. Nel caso dell'emendamento al quarto comma dell'articolo 2 approvato dalla Camera dei deputati si tratta, in effetti, più che di una sostituzione, di un'aggiunta. Infatti, includendovi il riferimento anche all'ufficio o ente pubblico o al servizio sociali, si amplia il testo approvato dalla Camera dei deputati. Nel caso dell'emendamento al quinto comma, invece, si tratta di una vera e propria modifica. Su richiesta del senatore Filetti, si è ritenuto, infatti, al posto delle parole: « L'affidamento è revocato », più opportuno stabilire che: « L'affidamento può essere revocato ».

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti gli emendamenti sostitutivi proposti dal Comitato tecnico al quarto e quinto comma dell'articolo 2 del testo modificato dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

Il sesto ed ultimo comma dell'articolo 2, corrispondente all'ottavo comma dell'articolo 1 approvato dal Senato, non è stato modificato.

COMMISSIONI RIUNITE

4° RESOCONTO STEN. (22 febbraio 1983)

Metto ai voti l'articolo 2 nel suo insieme con le modifiche accolte.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati, corrispondente ai commi dal nono al dodicesimo dell'articolo 1 approvato dal Senato:

Art. 3.

(Modalità per l'affidamento in prova del condannato militare).

L'affidamento in prova del condannato militare viene effettuato secondo le seguenti modalità:

1) il soggetto con obbligo di servizio di ferma viene affidato al comando o ente militare determinato dal Ministro da cui il militare dipende limitatamente al periodo necessario per il completamento del servizio, ed al termine del servizio di ferma viene posto in congedo ed affidato al servizio sociale, di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354;

2) il soggetto avente rapporto di impiego viene affidato al comando o ente militare determinato dal Ministro da cui il militare dipende per tutto il periodo di affidamento in prova.

In caso di cessazione del rapporto di impiego, d'autorità o a domanda, durante l'affidamento in prova si osservano le disposizioni del precedente numero 1).

I condannati per reati militari originati da obiezione di coscienza possono essere affidati esclusivamente ad un ufficio o ente pubblico non militare, determinato dal Ministro della difesa, per prestarvi servizio.

Durante l'affidamento in prova rimangono interrotti la sospensione dall'impiego o gli altri istituti similari.

La prima parte del primo comma dell'articolo 3, corrispondente alla prima parte del

nono comma dell'articolo 1 da noi approvato, non è stata modificata.

Metto ai voti i punti 1) e 2) del primo comma dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

Il secondo comma dell'articolo 3, corrispondente al decimo comma dell'articolo 1 da noi approvato, non è stato modificato. Metto ai voti il terzo comma dell'articolo 3, corrispondente all'undicesimo comma dell'articolo 1 da noi approvato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il quarto comma dell'articolo 3, corrispondente al dodicesimo comma dell'articolo 1 del testo del Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 3 nel suo insieme, con le modifiche accolte.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera, corrispondente all'articolo 2 del testo approvato dal Senato:

Art. 4.

(Competenza in materia di affidamento in prova del condannato militare).

La competenza in materia di affidamento in prova è attribuita alla sezione di sorveglianza, di cui all'articolo 4 della legge 7 maggio 1981, n. 180.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

L'articolo 5 del testo approvato dalla Camera, corrispondente all'articolo 3 da noi approvato, non è stato modificato.

Do lettura dell'articolo 6 nel testo modificato dalla Camera dei deputati, corrispondente all'articolo 4 del testo del Senato:

Art. 6.

(Procedimento di sorveglianza).

Per il procedimento di sorveglianza si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nell'articolo 71 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'articolo 11 della legge 12 gennaio 1977, n. 1.

La Camera dei deputati ha soppresso il secondo comma del corrispondente articolo 4 approvato dal Senato.

Poichè nessuno ne propone il ripristino, metto ai voti l'articolo 6 nel testo pervenuto dalla Camera.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 7, corrispondente all'articolo 5 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 7.

(Modalità per l'espletamento dell'osservazione).

L'osservazione della personalità, di cui al precedente articolo 2, in attesa della realizzazione di un centro di osservazione, viene espletata presso lo stabilimento militare di pena da personale militare esperto in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, oltre che dall'educatore.

In carenza di detto personale possono essere utilizzati professionisti civili cui spettano onorari proporzionati alle prestazioni effettuate sulla base di apposite convenzioni.

In caso di necessità, su motivata richiesta del comandante dello stabilimento militare di pena e con provvedimento del giudice militare di sorveglianza, i soggetti da osservare sono trasferiti negli ospedali militari o in altri luoghi esterni di cura convenzionati.

Metto a voti il primo comma dell'articolo 7 nel testo modificato dalla Camera.

È approvato.

Il secondo ed il terzo comma, corrispondenti al secondo e al terzo comma dell'articolo 5 del testo del Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 7 con le modifiche accolte.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 8, corrispondente all'articolo 6 del testo da noi approvato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 8.

(Legittimazione alla richiesta del beneficio).

Il beneficio dell'affidamento in prova può essere richiesto dal condannato o dal difensore o dai suoi prossimi congiunti nonchè proposto dal comandante dello stabilimento militare di pena o comunque di ufficio, sentito il parere di una commissione composta da un rappresentante del comando al quale il condannato è affidato, dal medico militare e da un esperto tra quelli di cui al precedente articolo 7.

Il Comitato tecnico propone di sostituire tale articolo con il seguente:

« Il beneficio dell'affidamento in prova può essere richiesto dal condannato, dai suoi prossimi congiunti o dal difensore nonchè proposto dal comandante dello stabilimento militare di pena, sentito il parere di una commissione composta da un rappresentante del comando dello stabilimento predetto, dal medico militare, da un esperto tra quelli di cui al precedente articolo 7, dall'educatore e dall'assistente sociale militare ».

S C O V A C R I C C H I, sottosegretario di Stato per la difesa. Proporrei a tale testo un sub-emendamento tendente alla soppres-

sione delle parole finali: « e dall'assistente sociale militare ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il sub-emendamento soppressivo proposto dal Governo al nuovo testo dell'articolo 8 predisposto dal Comitato.

È approvato.

Metto ora ai voti l'articolo 8 il quale, nella nuova stesura del Comitato tecnico ed a seguito della modifica testè approvata, risulta così formulato:

Art. 8.

(Legittimazione alla richiesta del beneficio).

Il beneficio dell'affidamento in prova può essere richiesto dal condannato, dai suoi prossimi congiunti o dal difensore nonchè proposto dal comandante dello stabilimento militare di pena, sentito il parere di una commissione composta da un rappresentante del comando dello stabilimento predetto, dal medico militare, da un esperto tra quelli di cui al precedente articolo 7 e dall'educatore.

È approvato.

L'articolo 9, corrispondente all'articolo 7 del testo del Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati. Anche l'articolo 10, corrispondente all'articolo 8 del testo da noi approvato, non è stato modificato dall'altro ramo del Parlamento.

Do lettura dell'articolo 11, corrispondente all'articolo 9 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 11.

(Clausola finanziaria).

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10 milioni in ragione d'anno, si provvederà a carico del capitolo 3003 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1982 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Comitato tecnico propone di sostituire tale articolo con il seguente:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10 milioni in ragione d'anno, si provvederà a carico del capitolo 3003 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1983 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento sostitutivo dell'articolo 11 nonchè l'articolo stesso.

È approvato.

L'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso con le modifiche approvate.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 17,25.